

N. R.G. 5586 /2016



TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice del Registro delle Imprese, dott.ssa Monica Attanasio, sul ricorso proposto da a mente dell'art. 2189 c.c. osserva quanto segue.

S.p.A., società che ebbe a presentare domanda di concordato con continuità aziendale, omologata con decreto del 18 febbraio 2016, in data 5 ottobre 2016 ha domandato al Conservatore del Registro delle Imprese di Trento di iscrivere la chiusura della procedura di concordato e di cancellare la dicitura "in concordato".

Con atto datato 12 dicembre 2016 il Conservatore ha comunicato il proprio rifiuto di procedere all'iscrizione richiesta, rilevando che il decreto di omologa conferma le nomine dei commissari giudiziali, chiamati a svolgere ancora una serie di funzioni nella fase di esecuzione del concordato. Avverso tale rifiuto, la società ha proposto ricorso a mente dell'art. 2189 c.c.

L'iscrizione nel registro delle imprese è prescritta da una pluralità di disposizioni della legge fallimentare, per vari atti di diversa natura.

In particolare, per quel che concerne la procedura di concordato preventivo, l'iscrizione è prevista per:

- la decisione dell'organo amministrativo di presentare una domanda di concordato (art. 152, comma 3°);
- il ricorso contenente una domanda di concordato con riserva ovvero già completa di proposta e piano (art. 161, comma 5°);
- il deposito mensile della situazione finanziaria dell'impresa (art. 162, comma 8°);
- il decreto di ammissione alla procedura di concordato (art. 166, comma 1°);
- il decreto di fissazione dell'udienza di omologa (art. 180, comma 1°);
- il decreto che decide sull'omologa (art. 180, comma 5°);
- la sentenza della corte d'appello che revoca il decreto di omologa (combinato disposto degli artt. 183 e 18, comma 12°).

Il sistema di iscrizioni così stabilito è dunque tale da accompagnare, se non tutti i passaggi della procedura concordataria, sicuramente quelli maggiormente significativi, e da fornire quindi agli interessati una compiuta informazione sullo sviluppo della procedura.

In particolare, è vero che, come rileva la reclamante, la procedura di concordato si esaurisce col decreto di omologa, e che l'omologa segna inoltre il passaggio, dal punto di vista dell'imprenditore, dal regime di spossessamento attenuato proprio di quella procedura al riacquisto della piena capacità di agire, e, dall'angolo visuale degli organi della procedura, dal potere di consentire o meno il compimento di atti di straordinaria amministrazione ad una funzione di mera vigilanza sulla corretta esecuzione del concordato (cfr. Cass., 27 ottobre 2006, n. 23271; Cass., 18 giugno 2008, n. 16598; Cass., 14 giugno 2016, n. 12265).

Ciò tuttavia non può portare all'accoglimento del ricorso.

Il sistema delle iscrizioni nel registro delle imprese è retto, come quello delle iscrizioni e trascrizioni nei registri immobiliari, dal principio della tipicità e tassatività delle iscrizioni, e, a differenza di quello, non conosce la cancellazione dell'iscrizione quale conseguenza dell'assenso



espresso dalle parti, oppure dell'esaurimento della funzione dell'iscrizione (com'è il caso della cancellazione del pignoramento, del sequestro conservativo e delle ipoteche disposta, ex art. 586 c.p.c. o art. 108 l. fall., all'esito della vendita forzata del bene che ne formava oggetto, ovvero della cancellazione della trascrizione di domande giudiziali ordinata a seguito del rigetto della domanda o dell'estinzione del relativo giudizio).

Sia pure a diversi fini ed in diversa prospettiva, la Corte di Cassazione ha recentemente osservato che *“Le iscrizioni nel registro delle imprese avvengono per fatti specifici e tassativi, così come la loro cancellazione, sul presupposto che le finalità – di pubblicità-notizia dichiarative o costitutive che siano – abbiano un dies a quo, ma non una scadenza. Il meccanismo prevede semmai l'iscrizione di eventi con i primi incompatibili parimenti iscritti: si pensi alla nascita ed estinzione di una società, al deposito di un bilancio di un esercizio successivo magari privo di perdite, alla revoca di un amministratore prima nominato, alla riduzione di un capitale sociale in precedenza aumentato, all'iscrizione della cancellazione di una società già iscritta o all'iscrizione della chiusura di un fallimento già aperto ... Il sistema normativo predisposto per il registro delle imprese, in semina, si fonda sul meccanismo ‘iscrizione originaria/iscrizione del dato successivo’ e non certo sulla cancellazione definitiva del primo dato, e ciò pur quando il secondo smentisca il primo”* (cfr. Cass., 17 luglio 2015, n. 15096).

In particolare, a parte la cancellazione dell'impresa, individuale o collettiva, che è fenomeno di diversa natura, la cancellazione di un'iscrizione dal registro delle imprese è prevista soltanto ove essa fosse avvenuta in difetto delle condizioni richieste per legge (v. art. 2191 c.c.).

Nella specie, all'iscrizione originaria del ricorso per l'ammissione alla procedura, ha fatto seguito quella dell'omologa della procedura, che, come detto, segna la chiusura della procedura di concordato: l'iscrizione della “chiusura della procedura”, dunque, non solo non è prevista, e si presenta inoltre inammissibile in assenza di un atto da iscrivere (altra e diversa questione è quella relativa alla necessità che, una volta eseguita la proposta concordataria, venga emesso un decreto che ne dia contezza, come previsto per il concordato fallimentare dall'art. 136 l. fall.), ma appare superflua, dal momento che nel registro è già iscritto il decreto di omologa.

È, appunto, l'iscrizione di tale decreto che assicura la conoscenza dell'intervenuta chiusura della procedura di concordato, e, con essa, del venir meno delle limitazioni poste dagli artt. 161, comma 7°, e 167 l. fall. alla capacità gestoria dell'imprenditore.

Al tempo stesso, detta iscrizione fornisce notizia dell'inizio della successiva e necessaria fase dell'esecuzione del concordato, e quindi del fatto che l'impresa è tenuta ad assolvere alle obbligazioni concordatarie oltre che a quelle correnti – con l'ulteriore possibilità per i terzi che vi abbiano (concreto ed attuale) interesse di acquisire, mediante la semplice lettura del decreto ovvero accesso agli atti ex art. 90 l. fall., ed in particolare ai rapporti riepilogativi redatti dal Commissario Giudiziale, più precise informazioni in ordine ai tempi ed alle modalità di adempimento della proposta ed alla sua concreta attuazione.

Per altro verso, la indicazione della pendenza della procedura nel frontespizio della visura camerale, ove presente (la reclamante la lamenta, ma non ha prodotto una visura camerale), appare effettivamente impropria: la procedura si è conclusa, si ripete, col decreto di omologa.

Non si tratta, però, di un'iscrizione che possa o debba cancellarsi ai sensi dell'art. 2191 c.c., o da contrastare con un'iscrizione di segno contrario: l'iscrizione della domanda di concordato e del decreto di ammissione alla procedura è stata, infatti, perfettamente legittima, e quella destinata a superarla è rappresentata, come detto, dal decreto di omologa. Si tratta quindi, e semmai, di una semplice presentazione o composizione grafica della visura camerale, che il Conservatore potrà e dovrà provvedere a modificare, in quanto suscettibile di ingenerare l'erroneo convincimento della persistenza della pendenza della procedura.

Per queste ragioni, e con la precisazione che precede, il reclamo proposto da _____ deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto da _____



Si comunichi.
Trento, 12 aprile 2017

Il Giudice del Registro
Dott. Monica Attanasio

IL CASO.it

